



# COMUNE DI CANNA

(PROVINCIA DI COSENZA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

### OGGETTO:

**Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio alle ore diciotto e minuti zero, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in adunanza pubblica, in Prima convocazione, in Canina, Via N. Green, n. 8, sede del Comune.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PANARACE Giovanna - Presidente	Sì
2. TRUNCELLITO Maria - Vice Sindaco	Sì
3. BUONGIORNO Carmela - Consigliere	Sì
4. CATAPANO Simone - Consigliere	Sì
5. POTENTE Mario - Consigliere	Sì
6. STIGLIANO Paolo - Consigliere	Sì
7. GROIA Pietro Antonio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe PANDOLFI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Presidente Prof.ssa Giovanna PANARACE dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini della predisposizione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 12/08/2015 esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2015:

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri Groia Pietro e Stigliano Paolo, i quali votano contro per dichiarazione di voto espressa dal Consigliere Stigliano: *“votiamo contro perchè le aliquote potevano essere diminuite”*;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Groia Pietro e Stigliano Paolo), resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di confermare, per **l'anno di imposta 2016**, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate per l'anno 2015;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei seguenti termini: voti favorevoli e n. 2 contrari (Groia Pietro e Stigliano Paolo, resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, in ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to : Prof.ssa Giovanna PANARACE _____	Il Segretario Comunale F.to : Dr. Giuseppe PANDOLFI _____
---	---

**COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE**

Copia conforme all'originale della presente delibera viene:

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr. Giuseppe PANDOLFI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 130 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti d'Ufficio,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-mag-2016 al 03-giu-2016.

Il Messo Comunale  
F.to : Giuseppe CATAPANO

Il Segretario Comunale  
F.to: Dr. Giuseppe PANDOLFI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 29-apr-2016

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 19-mag-2016

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe PANDOLFI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.  
Canna, lì 19-mag-2016 Il Segretario Comunale

Dr. Giuseppe PANDOLFI

Copia conforme all'originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
**Direttore Generale**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_